



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Il presente documento è conforme all'originale contenuto negli archivi della Banca d'Italia

Firmato digitalmente da



BANCA D'ITALIA
EUROSISTEMA

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 – 13° aggiornamento del 29 maggio 2012

Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche

Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006

Aggiornamenti (1):

1° Aggiornamento del 5 dicembre 2007: Semplificazione della disciplina di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. 12 e 15; Tit. I, Cap. 2: pagg. 4, 7, 9, 10, 11, 12 e 23; Tit. II – Cap. 1: pagg. 5, 6 e 53; Tit. II - Cap. 2: pagg. 8, 65 e 66; Tit. II – Cap. 3: pag. 7; Tit. II - Cap. 4: pagg. 7, 8, 14, 22 e 53; Tit. II – Cap. 5: pagg. 7 ed 8; Tit. II – Cap. 6: pag. 3; Tit. III – Cap. 1: pagg. 4 e 5; Tit. IV – Cap. 1: pag. 4; Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, 5 e 7; Indice: pagg. 2, 3, 5, 6 e 9).

2° Aggiornamento del 17 marzo 2008: Ristampa integrale.

3° Aggiornamento del 15 gennaio 2009: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza, rischi di mercato e concentrazione dei rischi (Tit. I – Cap. 2: pagg. 19, 20 e 21; le pagine successive del Capitolo sono state rinumerate. Tit. II – Cap. 4: pagg. 7, 17, 23; Tit. V – Cap. 1: pag. 3; Indice: pag. 3).

4° Aggiornamento del 13 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina sull'ambito di applicazione delle disposizioni di vigilanza (Tit. I – Cap. 1: pagg. da 14 a 17). Inserimento di un nuovo capitolo in materia di governo e gestione del rischio di liquidità (Tit. V – Cap. 2: pagg. da 1 a 22; Indice: pagg. 16 e 17).

5° Aggiornamento del 22 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pagg. da 1 a 28, da 30 a 34), rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. 2, da 4 a 7, 9, 11, 12, 18, da 23 a 26, 28, 31, da 33 a 36, 40, 48, 50, 51, 53, 54, 81, 94, 95, da 101 a 104, 108, 113, da 120 a 122), tecniche di attenuazione del rischio di credito (CRM) e cartolarizzazione (Tit. II - Cap. 2: pagg. da 3 a 5, 8, 9, 18, 19, 22, 23, 26, 35, 36, 44, 45, 62, 63; le pagine della Parte Seconda sono state rinumerate), rischio di controparte (Tit. II – Cap. 3: pagg. 2, 4, da 6 a 8, 10, 19), rischi di mercato (Tit. II - Cap. 4: pagg. 2, 4, da 7 a 9, 18, 55, 74, 82, 83), rischio operativo (Tit. II – Cap. 5: pagg. 3, 5, 6, 8, 10, 11, da 15 a 17, 25, da 30 a 34, 41), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 1, 5, 10, 24, 25; Indice: pagg. da 2 a 4, da 6 a 13).

6° Aggiornamento del 27 dicembre 2010: Modifiche alla disciplina su processo di controllo prudenziale (Tit. III – Cap. 1: pagg. da 1 a 5, da 8 a 12, da 14 a 21, da 23 a 29) e concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pagg. da 1 a 18; Indice: pagg. da 15 a 17).

7° Aggiornamento del 28 gennaio 2011: Modifiche alla disciplina delle operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2, Parte Seconda: pagg. da 65 a 69, da 71 a 76, da 78 a 80, 82, 83, 92, da 94 a 107. Indice: pagg. 8 e 9; le pagine successive sono state rinumerate).

8° Aggiornamento del 18 novembre 2011: Modifiche alla disciplina su patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pagg. 8, 19, 27), rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. da 13 a 16, da 26 a 27, 36, 91, 96, 99), operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2: pagg. da 70 a 71, da 79 a 82, da 85 a 86, da 109 a 112), rischi di mercato (Tit. II - Cap. 4: pagg. 1, da 5 a 6, da 8 a 10, 13, 16, da 18 a 19, 21, da 23 a 26, da 30 a 31, 33, da 48 a 50, 52, da 54 a 63, da 65 a 66, da 69 a 71, 79, 83, da 85 a 86, 89), determinazione del requisito patrimoniale complessivo (Tit. II – Cap. 6: pagg. 1, da 7 a 8), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 1, 12, da 22 a 27, da 31 a 32), concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pagg. 4, da 7 a 8, 16). Inserimento di un nuovo capitolo in materia di obbligazioni bancarie garantite (Tit. V – Cap. 3: pagg. da 1 a 13).

9° Aggiornamento del 12 dicembre 2011: Modifiche alle disposizioni comuni (Tit. I – Cap. 1: pagg. 1, da 5 a 13, da 16 a 20, da 23 a 25, 31). Inserimento di due nuovi capitoli in materia di partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Tit. V – Cap. 4: pagg. da 1 a 22) e di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (Tit. V – Cap. 5: pagg. da 1 a 29).

10° Aggiornamento del 21 dicembre 2011: Ristampa integrale. Modifiche alla disciplina su operazioni di cartolarizzazione (Tit. II – Cap. 2: pagg. da 88 a 89), rischi di mercato (Tit. II - Cap. 4: pagg. 8, 62), determinazione del requisito patrimoniale complessivo (Tit. II – Cap. 6: pag. 7), informativa al pubblico (Tit. IV – Cap. 1: pagg. 3, 6, da 29 a 30; Indice: pagg. da 1 a 11, da 16 a 20).

(1) Accanto a ciascun aggiornamento vengono indicate le nuove pagine recanti le indicazioni del mese e dell'anno di emanazione dell'aggiornamento stesso.

11° Aggiornamento del 31 gennaio 2012: Modifiche alla disciplina sul patrimonio di vigilanza (Tit. I – Cap. 2: pag. 19; le pagine da 20 a 32 sono state rinumerate. Indice: pag. 3).

12° Aggiornamento dell'8 maggio 2012: Inserimento di un nuovo capitolo in materia di banca depositaria di OICR e fondi pensione (Tit. V – Cap. 6: pagg. da 1 a 12. Indice: pagg. 20 e 21).

13° Aggiornamento del 29 maggio 2012: Modifiche alla disciplina su rischio di credito (Tit. II – Cap. 1: pagg. da 29 a 30, da 52 a 55), concentrazione dei rischi (Tit. V – Cap. 1: pag. 5), partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari (Tit. V – Cap. 4: pag. 16).

TITOLO II

Capitolo 1

RISCHIO DI CREDITO

SEZIONE VI

ESPOSIZIONI CON PONDERAZIONI PARTICOLARI

1. Esposizioni scadute (*past due loans*)

La parte non garantita (1) delle posizioni scadute è ponderata come segue:

- a) 150 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono inferiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore;
- b) 100 per cento se le rettifiche di valore specifiche sono pari o superiori al 20 per cento della parte non garantita al lordo delle rettifiche di valore.

Per “esposizioni scadute” si intendono:

- 1) le sofferenze, le partite incagliate e le esposizioni ristrutturate (2);
- 2) le esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni (3).

Per la definizione delle nozioni di cui al punto 1) si deve fare riferimento alle discipline segnaletica (4).

Con riferimento alle esposizioni di cui al punto 2), le banche possono adottare in alternativa all’approccio per controparte un approccio per transazione ad eccezione delle esposizioni classificate nei portafogli “amministrazioni centrali e banche centrali”, “enti territoriali” ed “enti del settore pubblico”. L’approccio per transazione va sempre applicato al portafoglio “esposizioni garantite da immobili”. La scelta tra approccio per transazione e approccio per controparte va operata a livello di singolo portafoglio e non di singole controparti.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento ovvero, se le rettifiche di valore sono pari o superiori al 20 per cento dell’ammontare lordo dell’esposizione, del 50 per cento.

Alle esposizioni scadute garantite da ipoteche su immobili non residenziali o derivanti da operazioni di leasing sui medesimi immobili si applica un fattore di ponderazione del 100 per cento.

Le esposizioni scadute, totalmente coperte da garanzie reali non riconosciute nell’ambito della disciplina delle tecniche di attenuazione del rischio di credito (5), sono ponderate al 100 per cento a condizione che la banca disponga di rigorosi criteri operativi volti ad assicurare la qualità e la certezza giuridica delle

(1) Per parte non garantita di un’esposizione scaduta si intende la parte non coperta da forme di protezione del credito, così come definite nel Capitolo 2.

(2) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(3) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(4) Per le definizioni, si veda la Circolare n. 272 del 30 luglio 2008, *Matrice dei conti*.

(5) Cfr. Capitolo 2.

garanzie reali e le relative rettifiche di valore siano pari ad almeno il 15 per cento dell'ammontare dell'esposizione lorda (1).

2. Esposizioni ad alto rischio

La ponderazione per le esposizioni derivanti da investimenti in *venture capital* e in *private equity* è pari al 100 per cento.

Le esposizioni in OICR non soggetti a limitazioni nell'utilizzo della leva finanziaria (*hedge funds*) sono ponderate con un fattore pari al 150 per cento.

La Banca d'Italia si riserva la facoltà di applicare una ponderazione più elevata nel caso di condizioni di mercato non favorevoli.

Sono ricomprese anche le partecipazioni in imprese non finanziarie con risultati di bilancio negativi negli ultimi due esercizi, da ponderare al 200 per cento.

3. Altre esposizioni

Sono ponderati al 100 per cento:

- le immobilizzazioni materiali come definite dalla normativa di bilancio applicabile alla banca;
- i ratei attivi non imputati ad altro specifico portafoglio;
- le azioni, gli strumenti innovativi di capitale, gli strumenti ibridi di patrimonializzazione e gli strumenti subordinati emessi da soggetti diversi dagli “intermediari vigilati” (2).

Ai valori all'incasso è attribuita una ponderazione del 20 per cento.

La cassa e i valori assimilati ricevono una ponderazione pari a zero.

L'oro in lingotti detenuto in proprio o depositato in custodia nominativa, nella misura bilanciata da passività della stessa natura, è ponderato a “zero”.

(1) A tali fini, alle garanzie è equiparata la proprietà del bene nel caso di leasing.

(2) Cfr. Sezione III, par. 2.

scala ordinale, della capacità di un soggetto affidato o da affidare di onorare le obbligazioni contrattuali.

Ad ogni classe di *rating* è associata una probabilità di *default*.

Le classi di *rating* sono ordinate in funzione del rischio creditizio: muovendo da una classe meno rischiosa a una più rischiosa, la probabilità che i debitori risultino in *default* è crescente.

Nel caso di clientela al dettaglio (*retail*), il *rating* può essere attribuito in base non solo al rischio specifico del debitore ma anche alle caratteristiche dell'operazione; in tale caso, esso deve essere riferito ad aggregati di attività (*pool*) piuttosto che al singolo debitore.

3.2 Esposizioni in *default*

Per esposizioni in *default* si intendono: sofferenze, incagli, crediti ristrutturati, crediti scaduti e/o sconfinanti (1).

Rientrano tra i crediti scaduti e/o sconfinanti quelli per cui

- il debitore è in ritardo su una obbligazione creditizia verso la banca o il gruppo bancario da oltre 90 giorni;
- la soglia di "rilevanza" è pari al 5% dell'esposizione (2).

Per le esposizioni al dettaglio le banche possono adottare, limitatamente ai crediti scaduti o sconfinanti, una definizione di *default* a livello di singola transazione, se coerente con le proprie prassi gestionali.

Resta ferma la possibilità di utilizzare, per le filiazioni del gruppo operanti in altri Stati comunitari o del Gruppo dei Dieci, la definizione di *default* adottata dalle locali autorità di vigilanza.

Non determinano un *default* le seguenti modifiche delle originarie condizioni contrattuali: il riscadenzamento dei crediti e la concessione di proroghe, dilazioni, rinnovi o ampliamenti di linee di credito. Tali modifiche non devono dipendere dal deterioramento delle condizioni economico-finanziarie del debitore ovvero non devono dare luogo a una perdita (3). Esse sono disciplinate da criteri interni debitamente documentati.

Tali criteri devono disciplinare i seguenti profili:

- gli organi competenti per l'approvazione;
- l'anzianità minima dell'esposizione;
- il livello di morosità del debitore;
- il numero massimo di modifiche contrattuali ammissibili per operazione;

(1) Cfr. Banca d'Italia, *Matrice dei conti* (Circ. n. 272 del 30 luglio 2008 e successivi aggiornamenti) e *Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata* (Circ. n. 115 del 7 agosto 1990 e successivi aggiornamenti).

(2) Cfr. Parte B, par. 2 della Circolare n. 272 *Matrice dei conti*.

(3) Cfr. *Matrice dei conti*, Avvertenze Generali, Parte B, Qualità del credito, pag. B. 5.

- il riesame della solvibilità dei debitori.

In ogni caso, se la banca gestisce un'esposizione oggetto delle suddette modifiche in modo analogo ad altri crediti in *default*, tale esposizione deve essere trattata come *default*.

3.3 Altre definizioni

- “*esposizione al momento del default*” (*Exposure At Default*, EAD), il valore delle attività di rischio per cassa e fuori bilancio;
Per le operazioni fuori bilancio (garanzie rilasciate e impegni) l'EAD viene determinata mediante un fattore di conversione creditizia (*Credit Conversion Factor*, CCF) che rappresenta il rapporto tra la parte non utilizzata della linea di credito che si stima possa essere utilizzata in caso di *default* e la parte attualmente non utilizzata.
- “*metodo di base*”, metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali nel quale le banche utilizzano proprie stime di PD e i valori regolamentari per gli altri parametri di rischio (LGD, CCF, M).
- “*metodo avanzato*”, metodo di calcolo dei requisiti patrimoniali nel quale le banche utilizzano proprie stime di PD, LGD, CCF e, ove previsto, M.
Per le esposizioni al dettaglio le banche utilizzano proprie stime di PD e LGD (ovvero EL) e CCF;
- “*perdita attesa*” (*Expected Loss*, EL), la perdita che si manifesta in media entro un intervallo temporale di un anno su ogni esposizione (o *pool* di esposizioni). Essa è pari al prodotto tra PD di classe (o *pool*), LGD ed EAD. Regole specifiche sono previste per le esposizioni: (i) da finanziamenti specializzati per i quali le banche non sono in grado di elaborare stime della PD che soddisfino i requisiti previsti per il metodo dei *rating* interni; (ii) in strumenti di capitale, differenziate in base al metodo utilizzato per il calcolo degli importi ponderati per il rischio.
Le posizioni verso la cartolarizzazione non rientrano nel calcolo delle perdite attese;
- “*perdita inattesa*” (*Unexpected Loss*, UL), la perdita eccedente la EL a un livello di confidenza del 99,9 per cento su un orizzonte temporale di un anno;
- “*portafoglio bancario*”, il complesso delle posizioni diverse da quelle ricomprese nel portafoglio di negoziazione a fini di vigilanza (cfr. Capitolo 4, Parte Prima, Sezione I, par. 3.1);
- “*probabilità di default*” (*Probability of Default*, PD), la probabilità che una controparte passi allo stato di *default* entro un orizzonte temporale di un anno.
Si distingue tra PD individuale e PD di classe: la PD individuale è quella associata a ogni singolo debitore; la PD di classe è quella associata a ogni classe di *rating* o *pool*.
- “*rischio di diluizione*”, la possibilità, nell'ambito dei crediti commerciali acquistati, che le somme dovute dal debitore ceduto si riducano per effetto

di compensazioni o abbuoni derivanti da resi, controversie in materia di qualità del prodotto, sconti promozionali o di altro tipo;

- “tasso di perdita in caso di default” (*Loss Given Default, LGD*), il valore atteso (eventualmente condizionato a scenari avversi) del rapporto, espresso in termini percentuali, tra la perdita a causa del *default* e l’importo dell’esposizione al momento del *default*.

La LGD è determinata in relazione alle diverse tipologie di operazioni e non in relazione al singolo obbligato.

- “scadenza” (*Maturity, M*), la media, per una data esposizione, delle durate residue contrattuali dei pagamenti, ciascuna ponderata per il relativo importo.

4. Destinatari della disciplina

Le presenti disposizioni si applicano, secondo quanto stabilito nel Titolo I, Capitolo 1, Parte Seconda:

— su base individuale, alle banche autorizzate in Italia, ad eccezione delle succursali di banche extracomunitarie aventi sede nei Paesi del Gruppo dei Dieci ovvero in quelli inclusi in un apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dalla Banca d’Italia;

— su base consolidata,

- ai gruppi bancari;
- alle imprese di riferimento, con riguardo anche alle società bancarie, finanziarie e strumentali controllate dalla società di partecipazione finanziaria madre nell’UE;
- ai componenti del gruppo sub-consolidanti.

Le banche italiane non appartenenti a un gruppo bancario che controllino, congiuntamente ad altri soggetti e in base ad appositi accordi, società bancarie, finanziarie e strumentali partecipate in misura almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto o del capitale applicano le presenti disposizioni su base consolidata.

5. Unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi

Si indicano di seguito le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi di cui alla presente Parte, ai sensi dell’art. 9 del Regolamento della Banca d’Italia del 25 giugno 2008:

- *autorizzazione all’adozione di sistemi interni di misurazione dei rischi per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (di base o avanzato) (Sezione VI, par. 1): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*

- *autorizzazione a riutilizzare il metodo standardizzato o il metodo IRB di base, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 1): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati;*
- *autorizzazione a riutilizzare i valori regolamentari di LGD e CCF, in presenza di circostanze eccezionali, per la determinazione del requisito patrimoniale a fronte del rischio di credito (Sezione VI, par. 2): Servizio Supervisione gruppi bancari, Servizio Supervisione intermediari specializzati.*

TITOLO V

Capitolo 1

CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

*SEZIONE II***LIMITI ALLA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI****1. Limiti prudenziali**

I gruppi bancari e le banche non appartenenti a gruppi bancari sono tenuti a contenere ciascuna posizione di rischio (1) entro il limite del 25% del patrimonio di vigilanza.

In caso di esposizione nei confronti di una banca, di un'impresa di investimento o di un gruppo di clienti connessi di cui sia parte una banca o un'impresa di investimento, la posizione di rischio può superare il 25% del patrimonio di vigilanza purchè siano rispettate le seguenti condizioni:

- 1) l'ammontare della posizione di rischio non sia maggiore di €150 milioni;
- 2) la somma delle posizioni di rischio nei confronti di eventuali clienti connessi alla banca o all'impresa di investimento, che non siano a loro volta banche o imprese di investimento, non sia superiore al 25% del patrimonio di vigilanza;
- 3) la banca valuti, secondo criteri di prudenza, che l'assunzione della posizione di rischio sia coerente con la propria dotazione patrimoniale e, in ogni caso, non superi il 100% del patrimonio di vigilanza.

Le singole banche appartenenti a gruppi bancari sono sottoposte a un limite pari al 40% del proprio patrimonio di vigilanza (2) purché, a livello consolidato, il gruppo di appartenenza rispetti i limiti sopra elencati.

2. Attività di rischio verso gruppi di clienti connessi e schemi di investimento*2.1 Gruppi di clienti connessi*

Ai fini del rispetto dei limiti di cui al paragrafo precedente, le esposizioni nei confronti di singoli clienti sono considerate unitariamente quando essi siano legati da rapporti di connessione giuridica o economica.

Si ha connessione giuridica in caso di controllo, il quale sussiste – salvo che la banca dimostri diversamente – quando ricorre anche una sola delle seguenti circostanze:

- 1) un cliente possiede - direttamente o indirettamente - più del 50% del capitale o delle azioni con diritto di voto di un'altra società cliente;

(1) La posizione di rischio è calcolata secondo i criteri di cui alla Sezione III.

(2) La deroga non è applicabile, pertanto, alle banche italiane non appartenenti ad un gruppo bancario che siano imprese di riferimento.

TITOLO V

Capitolo 4

PARTECIPAZIONI DETENIBILI DALLE BANCHE E DAI GRUPPI BANCARI

4. Trattamento prudenziale

4.1. Limiti di detenibilità

Gli investimenti in *equity* di imprese non finanziarie effettuati per il tramite di organismi interposti sottoposti a controllo o influenza della banca o del gruppo bancario sono assimilati a “partecipazioni” e a “partecipazioni qualificate” ai fini dell’applicazione del limite generale (Sezione II), dei limiti di concentrazione e complessivo per le partecipazioni qualificate in imprese non finanziarie (Sezione III), delle regole organizzative e di governo societario (Sezione VII).

Per l’applicazione dei limiti quantitativi (generale, di concentrazione e complessivo) gli investimenti sono determinati come segue:

- a) qualora la banca o la capogruppo sia a conoscenza degli effettivi investimenti effettuati attraverso l’organismo interposto, in quanto sia in grado di identificare e controllare nel tempo gli investimenti sottostanti, i limiti sono riferiti ai singoli investimenti finali (*full look-through*) (1);
- b) qualora la banca o la capogruppo sia in grado di identificare e controllare nel tempo solo una parte degli investimenti sottostanti lo schema, sono imputati nei limiti prudenziali gli investimenti noti e la parte rimanente è trattata conformemente alla lettera c) (*partial look-through*) (1);
- c) qualora la banca o la capogruppo non sia a conoscenza degli effettivi investimenti ma possa ottenere con certezza – in base alle fonti contrattuali, statutarie e regolamentari che disciplinano le decisioni di investimento dell’organismo interposto in imprese non finanziarie – le informazioni circa i limiti massimi dell’investimento nelle diverse classi di attività, ivi compresi quelli riferiti alle imprese non finanziarie, si imputa nei limiti di concentrazione e complessivo un’unica partecipazione non finanziaria per un importo pari al limite massimo di investimento in imprese non finanziarie consentito dalla disciplina propria dell’organismo interposto (*structure-based approach*): Ai fini del limite generale occorre tenere conto anche del limite massimo di investimento in imprese finanziarie (1);
- d) se nessuna delle condizioni *sub a), b) e c)* risulta verificata, la somma degli investimenti effettuati attraverso organismi interposti è considerata come un’unica partecipazione in un’impresa non finanziaria (*unknown exposure*).

(1) Al fine di determinare le quote di partecipazione negli investimenti sottostanti si applica l’*equity ratio*, pari al prodotto della quota percentuale dell’investimento nell’organismo interposto e di quella nell’impresa oggetto dell’investimento finale nonché, se presenti, nei soggetti interposti tra la prima e la seconda. Per determinare gli ammontari delle singole partecipazioni occorre considerare le quote di ripartizione degli investimenti sottostanti. Ad esempio, si consideri una banca che possieda quote di un fondo comune per 40 euro, pari al 40% delle quote complessive, e che il fondo, a sua volta, detenga partecipazioni nel capitale di due imprese non finanziarie (A e B), pari, rispettivamente, a 60 euro (pari al 60% degli investimenti complessivi del fondo e al 10% del capitale dell’impresa partecipata) e a 20 euro (pari al 20% degli investimenti complessivi del fondo e al 30% del capitale dell’impresa partecipata); gli altri 20 euro sono investiti nel capitale di imprese finanziarie. La banca, ai fini della presente normativa, deve rilevare le partecipazioni nelle imprese non finanziarie A e B di ammontare pari, rispettivamente, a 24 euro (40x0.60) e a 8 euro (40x0.20), per quote di interessenza pari, rispettivamente, al 40%x10%=4% e al 40%x30%=12% (partecipazione qualificata). Ai fini del limite generale l’importo complessivo da considerare è pari a 40 euro.